

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "LA CASA DELLE FARFALLE - EFFETTO MOGHI"

Art. 1 - Costituzione dell'associazione, integrazione della denominazione, sede legale.

1.1 L'associazione "LA CASA DELLE FARFALLE - EFFETTO MOGHI" con sede in 56030 Terricciola (PI), Via XX Settembre, 12 è costituita con separato atto costitutivo con durata illimitata.

1.2 L'acronimo "E. T. S.", che sta per Ente del Terzo Settore, e l'acronimo "A. P. S.", che sta per Associazione di Promozione Sociale, integreranno la denominazione "LA CASA DELLE FARFALLE - EFFETTO MOGHI" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con gli associati e con il pubblico a partire dalla data in cui l'associazione sarà iscritta nella sezione apposita del Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore.

1.3 In seguito all'iscrizione, l'associazione sarà denominata "E. T. S. LA CASA DELLE FARFALLE - EFFETTO MOGHI A. P. S." senza che ciò comporti modifica statutaria.

1.4 L'associazione ha piena autonomia giuridica, gestionale, organizzativa, finanziaria, amministrativa, patrimoniale, contabile e processuale. L'associazione è apartitica e aconfessionale ed è governata nel rispetto dei principi di democraticità e pari opportunità.

1.5 Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune di Terricciola, se deliberato dall'assemblea degli associati, non necessita di modifica statutaria.

1.6 L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 - Finalità perseguite.

2.1 L'associazione non persegue fini di lucro.

2.2 L'associazione è ispirata alla vita e alla memoria di Morgana Ciandri, che era nata a Pontedera (PI), in data 2 Maggio 2001 ed è morta prematuramente a Terricciola (PI) in data 18 Giugno 2025, contraddistintasi in vita per l'impegno profuso nei confronti del prossimo e unanimemente ricordata per la propensione allo sviluppo delle relazioni sociali e per l'impegno fattivo nel volontariato, e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prefiggendosi di elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorire l'inclusione sociale ed il pieno sviluppo della persona umana, promuovere l'associazionismo giovanile, la formazione, la cooperazione fra associazioni, le pari opportunità, la solidarietà sociale, il pluralismo delle culture contro l'emarginazione, la discriminazione, l'intolleranza, il razzismo, la censura e l'esclusione sociale.

2.3 L'associazione svolge in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari e / o di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5

del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 per il raggiungimento delle finalità perseguite; trattasi, in particolare, di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42, e sue successive modificazioni, formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, cooperazione allo sviluppo, ai sensi della L. 11 Agosto 2014, n. 125, e sue successive modificazioni, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 Agosto 2016, n. 166 e sue successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non - violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2.4 L'associazione si propone di organizzare iniziative quali manifestazioni, seminari, convegni, mostre, laboratori e eventi in genere, nonché attività educative per i giovani, iniziative, anche nella forma di intrattenimenti, rivolte a giovani, cittadini stranieri e minoranze, iniziative di socialità e ludiche a favore di minori, percorsi finalizzati a sostenere la piena partecipazione sociale e l'integrazione, attività finalizzate alla promozione della cultura delle arti del cinema, del teatro, della musica, figurative e coreutiche, iniziative di assistenza e di supporto per soggetti facenti parte di categorie fragili o che versino in condizione di disagio personale, socio - relazionale e economico - finanziario.

2.5 L'associazione può esercitare attività diverse dalle attività di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 e del Regolamento concernente l'individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.

2.6 L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il consiglio direttivo.

2.7 L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la

cessione e l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, secondo i principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, nel rispetto delle disposizioni normative in vigore e in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali a norma dell'art. 7, comma 2 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

Art. 3 - Il volontariato e il lavoro volontario.

3.1 L'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato degli associati per lo svolgimento delle attività dirette al perseguimento delle finalità associative.

3.2 Il volontario, per libera scelta, presta la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

3.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione cui il volontario è associato.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Il volontario può essere rimborsato soltanto delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni e entro i limiti preventivamente stabiliti dal consiglio direttivo dell'associazione, con divieto di rimborsi spesa di tipo forfetario.

3.5 I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

3.6 L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività non occasionalmente.

4 - Lavoratori.

4.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di lavoratori autonomi o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, esclusivamente quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità statutarie.

4.2 Il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

Art. 5 - Requisiti di adesione all'associazione.

5.1 L'adesione all'associazione è consentita a persone fisiche, associazioni di promozione sociale, enti del terzo settore e senza scopo di lucro che condividano le finalità dell'associazione e s'impegnino a rispettare lo statuto, senza discriminazioni di alcuna natura, quindi indipendentemente dall'età, dall'identità di genere, dalla nazionalità, dall'appartenenza etnica, religiosa e politica e dalla professione esercitata.

5.2 L'associato è tenuto a osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico e le delibere degli organi sociali e a versare, alle scadenze stabilite, la quota sociale, nella misura determinata dal consiglio direttivo.

5.3 Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

5.4 L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo a domanda dell'interessato persona fisica o dell'ente in persona del legale rappresentante, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività d'interesse generale dell'associazione.

5.5 L'aspirante associato è tenuto a proporre domanda di adesione da presentare al consiglio direttivo, con consegna *brevi manu* o tramite spedizione a mezzo di posta raccomandata con ricevuta di ritorno diretta all'associazione presso la sede legale. Il consiglio direttivo dispone di giorni sessanta per deliberare l'ammissione di un nuovo associato o il rigetto motivato della domanda di ammissione. In caso di parere favorevole, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di reiezione della domanda, la deliberazione di rigetto dovrà essere comunicata all'interessato a mezzo di posta raccomandata. L'aspirante associato che ha proposto la domanda, entro sessanta giorni dalla data in cui avrà preso conoscenza della deliberazione di rigetto, potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea degli associati, che, sulle domande non accolte, delibera in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

5.6 Lo stato di associato è mantenuto a tempo indeterminato.

Art. 6 - Diritti e obblighi dell'associato.

6.1 L'associato ha il diritto di eleggere gli organi associativi e, se maggiorenne, di essere eletto, votare in assemblea, se iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, esaminare i libri sociali e i bilanci, essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, partecipare alle iniziative promosse dall'associazione e denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

6.2 In caso di associati minorenni o di persone con limitata capacità giuridica, il diritto di voto e gli altri diritti riconosciuti agli associati sono esercitati dai titolari della responsabilità genitoriale o dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno dell'associato. I diritti associativi spettanti agli enti associati sono esercitati dal loro legale rappresentante.

6.3 L'esclusione dell'associato è deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi, mancato rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni o delle disposizioni e deliberazioni assunte dagli organi sociali, per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo, per aver compiuto azioni idonee a recare grave pregiudizio reputazionale all'associazione, per aver arrecato danni morali o danni materiali all'associazione e in caso di morosità.

6.4 La delibera di esclusione è adottata dal consiglio direttivo e contiene le motivazioni del provvedimento.

6.5 L'associato che sia stato escluso, entro trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto conoscenza effettiva o legale della comunicazione della delibera di

esclusione, può presentare ricorso all'assemblea a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire all'associazione presso la sede legale. L'assemblea delibera sul ricorso dell'associato escluso in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata.

6.6 L'associato escluso per morosità può essere riammesso dietro presentazione di domanda e a fronte del pagamento della quota o delle quote non pagate.

6.7 Il rinnovo annuale della tessera associativa è effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo.

Art. 7 - Natura della quota di adesione all'associazione.

7.1 La quota di adesione all'associazione è un contributo associativo a sostegno dell'associazione, non costituisce titolo per la partecipazione a eventuali proventi dell'associazione.

Art. 8 - Organi dell'associazione.

8.1 Sono organi dell'associazione l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, l'eventuale organo di controllo e l'eventuale organo di revisione.

Art. 9 - L'assemblea.

9.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione, è composta da tutti gli associati e svolge tutti i compiti definiti dall'art. 25, comma 1 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

9.2 La comunicazione di convocazione dell'assemblea è affissa presso la sede dell'associazione ed è fatta pervenire agli associati con preavviso non inferiore a dieci giorni.

9.3 La comunicazione di convocazione dell'assemblea reca l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora, del giorno e del luogo dell'adunanza in prima e in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima e sarà fatta pervenire agli associati tramite posta elettronica, fax, telegramma, lettera *brevi manu*, a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a consentirne la conoscenza.

9.4 L'assemblea nomina e revoca i componenti degli organi sociali, nomina e revoca quando previsto il revisore legale dei conti o l'eventuale collegio dei revisori, approva il bilancio entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio, delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione, delibera sulle eventuali modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, approva i regolamenti interni, approva il codice etico; controlla lo svolgimento delle elezioni, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nomina gli eventuali liquidatori dell'associazione, delibera sulle materie oggetto di attribuzione alla competenza dell'assemblea per effetto

di disposizioni normative, anche regolamentari, dell'atto costitutivo o dello statuto.

9.5 L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente dell'associazione; il presidente è assistito dal segretario in carica o da altro nominato dall'assemblea. Il segretario ha il compito di redigere il verbale, che è sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di impedimento del presidente, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente. In caso di impedimento del vicepresidente, l'assemblea è presieduta dal membro del consiglio direttivo anagraficamente più anziano. L'assemblea deve essere convocata una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e quando ne sia fatta richiesta da cinque membri del consiglio direttivo, o da non meno di un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa, con motivazione scritta indirizzata al presidente. In quest'ultimo caso, se il presidente non provvede alla convocazione dell'assemblea, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Pisa.

9.6 L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, personalmente o per delega. L'assemblea in seconda convocazione è validamente costituita a prescindere dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9.7 L'assemblea convocata per la modificazione dello statuto e per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è validamente

costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto. La deliberazione è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

9.8 I membri dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e nelle deliberazioni che riguardano una loro responsabilità.

Art. 10 - Diritto di voto in assemblea.

10.1 L'associato ha diritto di esprimere un voto; può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato cui abbia conferito delega scritta firmata con firma autografa, anche in calce all'avviso di convocazione. La delega deve essere munita dell'indicazione delle generalità del rappresentante e del rappresentato ed è sempre revocabile prima che il delegato abbia votato in luogo del delegante.

10.2 L'associato può farsi sostituire esclusivamente da chi sia espressamente indicato nella delega. La delega non può essere conferita ai membri dell'organo amministrativo o di controllo, né a eventuali lavoratori dipendenti.

10.3 L'associato delegato può rappresentare fino a tre associati deleganti.

Art. 11 - Elezione dei membri del consiglio direttivo.

11.1 L'associazione è dotata di un organo di amministrazione, chiamato consiglio direttivo.

11.2 La nomina degli amministratori, incluso il presidente, spetta all'assemblea. I membri del consiglio direttivo sono individuati nei candidati

che abbiano riportato il maggior numero di voti in relazione alla carica per la quale si candidano. In caso di parità di voti, è eletto a membro del consiglio direttivo il candidato anagraficamente più anziano.

11.3 Il consiglio direttivo è formato da undici componenti, di cui un presidente, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e sette consiglieri.

11.4 Le cariche sociali sono presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere e consigliere.

11.5 Il consiglio direttivo dura in carica tre anni.

11.6 I candidati e gli eletti soggiacciono rispettivamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2382 cod. civ., ragione per cui non può essere nominato amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici a norma degli artt. 28 e 29 cod. pen. o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi a norma degli artt. 2380 - *bis* cod. civ., 32 cod. penale.

11.7 In caso di sopravvenuta mancanza di uno o più componenti del consiglio direttivo, i restanti membri del consiglio direttivo provvedono, ad iniziativa del membro più diligente, alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri di cui è sopravvenuta la mancanza.

11.8 I nuovi componenti o componenti sostituiti del consiglio direttivo cessano nella carica insieme con i componenti in carica all'atto della loro nomina.

11.9 In caso di sopravvenuta mancanza di tutti i componenti del consiglio direttivo, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'eventuale organo di controllo o, in mancanza dell'organo di controllo, da un associato.

Art. 12 - Indizione dell'adunanza del consiglio direttivo, *quorum* costitutivo e disciplina della deliberazione.

12.1 Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione del presidente presso la sede legale dell'associazione o presso il diverso luogo indicato nella lettera di convocazione. Il presidente può convocare il consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Il presidente convoca il consiglio direttivo almeno sette giorni prima dell'adunanza tramite comunicazione spedita a mezzo di posta elettronica, fax, telegramma, lettera *brevi manu*, posta prioritaria o raccomandata o altro mezzo che garantisca la conoscenza della convocazione. La lettera di convocazione contiene l'ordine del giorno.

12.2 Il consiglio può riunirsi in collegamento audiovisivo attraverso mezzi di telecomunicazione a distanza, a condizione che il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione e purché sia consentito al verbalizzante di percepire in tempo reale gli eventi oggetto di verbalizzazione, nonché a condizione che sia consentito agli intervenuti di

partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

12.3 Il consiglio direttivo si considera validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

12.4 Le deliberazioni del consiglio direttivo si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.5 La riunione del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. In assenza del presidente e del vicepresidente, il consiglio direttivo è presieduto dal membro più anziano per età anagrafica.

12.6 Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. È compito del consiglio direttivo deliberare sulle richieste di ammissione degli associati, compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea, organizzare le attività dell'associazione, fissare la data dell'assemblea degli associati, individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, predisporre il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte, stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione, deliberare in ordine alla decisione di agire e di resistere in giudizio, con

attribuzione al presidente del potere di conferire procura alle liti al difensor designato per deliberazione del consiglio direttivo.

12.7 Il consiglio direttivo cura di garantire, nel rispetto dei diritti della personalità *post mortem* relativi a Morgana Ciandri, che tutte le determinazioni assunte rispetto all'organizzazione di tutte le attività che l'associazione si propone di svolgere e che comportino l'uso congiunto o disgiunto del prenome e del cognome, dello pseudonimo e, congiuntamente o disgiuntamente dell'immagine di Morgana Ciandri, in memoria della quale l'associazione è costituita e della quale, nella denominazione, l'associazione reca lo pseudonimo "Moghi", non incontrino il dissenso dei genitori di Morgana Ciandri e, in loro mancanza, dei fratelli, soggetti ritenuti più titolati, per la comunione di vita e di affetti verso Morgana Ciandri, ad esserne custodi della memoria e dell'immagine.

Art. 13 - Il presidente.

13.1 Il presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni e nei rapporti esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che impegnano l'associazione verso l'esterno.

13.2 Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

13.3 Il presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.

13.4 Entro il termine di un mese prima della scadenza del mandato dell'organo di amministrazione, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

13.5 Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione.

13.6 Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - Il segretario.

14.1 Il segretario supporta il presidente e il consiglio direttivo negli adempimenti relativi all'amministrazione dell'associazione.

14.2 Il segretario si occupa degli adempimenti finalizzati alla regolare convocazione del consiglio direttivo e dell'assemblea e redige il verbale della riunione del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati.

14.3 Il segretario monitora, conserva e archivia la corrispondenza dell'associazione, sia in entrata, sia in uscita, sia con gli associati, sia con i terzi e ne tiene informati i membri del consiglio direttivo.

14.4 Il segretario esegue le determinazioni del consiglio direttivo in merito alla gestione delle comunicazioni e dei canali di comunicazione dell'associazione con gli associati e con i terzi.

14.5 Il segretario forma, aggiorna conserva e archivia i libri obbligatori dell'associazione.

14.6 Il segretario conserva e archivia i contratti di cui sia parte l'associazione.

Art. 15 - Il tesoriere.

15.1 Il tesoriere sovrintende alla gestione economica e finanziaria dell'associazione, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

15.2 Il tesoriere provvede ai pagamenti e agli incassi in conformità alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 16 - Il consigliere.

16.1 Il consigliere fa parte del consiglio direttivo, organo decisionale ed esecutivo responsabile della gestione amministrativa, contabile e operativa dell'ente.

16.2 Il consigliere contribuisce a definire il programma delle attività, approvare il bilancio, a gestire le ammissioni e le esclusioni degli aspiranti associati e degli associati.

Art. 17 - Organo di controllo.

17.1 L'assemblea, per libera determinazione o al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, nomina un organo di controllo anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

17.2 L'organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, dell'art. 30 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

17.3 In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, l'organo di controllo può esercitare la revisione

legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4 L'assemblea, per libera determinazione assembleare o al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora la funzione di revisione legale dei conti non sia affidata all'organo di controllo.

17.5 I componenti dell'organo di controllo e il revisore legale durano in carica tre anni e possono essere scelti tra non associati all'associazione.

Art. 18 - Patrimonio dell'associazione.

18.1 Il patrimonio sociale può essere costituito da quote e contributi degli associati, fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione, erogazioni liberali, donazioni e lasciti, contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti pubblici e privati, entrate derivanti da cessione di beni e da prestazioni di servizi, entrate derivanti da attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

18.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, al fine del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, amministratori e ad altri

componenti degli organi sociali, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 - Libri sociali.

19.1 L'associazione deve tenere il libro degli associati, a cura del consiglio direttivo; il registro dei volontari che prestano attività in modo non occasionale, a cura del consiglio direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere contenuti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura del consiglio direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, a cura dello stesso organo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

19.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione tenuti presso la sede legale dell'ente entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 20 - Bilancio.

20.1 È obbligatorio redigere ed approvare annualmente il bilancio, redatto secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117.

20.2 L'esercizio finanziario si avvia e termina corrispondentemente all'anno civile.

20.3 Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117. Il bilancio è predisposto da

consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea. L'assemblea è convocata entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio dell'associazione. Il bilancio è approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

20.4 Il consiglio direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore nei termini previsti.

20.5 Il consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

20.6 Laddove deciso dal consiglio direttivo o qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea degli associati per la definitiva approvazione entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili.

21.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso e in ogni altro caso di cessazione, per qualunque ragione, del rapporto associativo.

Terricciola, Giovedì 12 Febbraio 2026

Spratti
Bucini. Milla
Mariella Ciampi
Che. De L.
Beatrice Eschin
Normal Mori
Y. S.
Sara Sola
Fabrizio Sola
Stefano Sola
Eni. Milla



10-3-26
ATTO REGISTRATO IN DATA
AL N. 153 SERIE 3

Il funzionario
Giuseppe V. V. V.
10/3/26



Registrazione di Atto Privato

Il 10/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZ4, serie 3, numero 153

data di stipula: 12/02/2026

ident.vo telematico: TZ426L000153000TK per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 90076210500

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90076210500				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F23